

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6284 del 12/11/2024
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CASTELFRIGO LV S.R.L. IMPIANTO PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME ANIMALI (DIVERSE DAL LATTE) SITO IN VIA S. ALLENDE N. 6, CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF.INT. N. 03588440366/28). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6569 del 12/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CASTELFRIGO LV S.R.L.** IMPIANTO PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME ANIMALI (DIVERSE DAL LATTE) SITO IN VIA S. ALLENDE N. 6, CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF.INT. N. 03588440366/28)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 2693 del 24/05/2023** di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Castelfrigo LV S.r.l., avente sede legale in via S. Allende n. 6, in comune di Castelnuovo Rangone (MO) in qualità di gestore dell’impianto con attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari (punto 6.4.b.1, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.), sito presso la sede legale dell’impianto;

richiamato il successivo **nulla osta** rilasciato con **prot. n. 134886 del 03/08/2023** per modifiche non sostanziali senza aggiornamento dell'atto;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Castelfrigo LV S.r.l. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 24/07/2024 (assunta agli atti con prot. n.136058 del 25/07/2024), successivamente integrata in data 14/10/2024 (assunte agli atti con prot. n. 185741 del 15/10/24) con la quale il gestore:

1. richiede modifiche ai parametri dell'impianto di abbattimento odori (scrubber) ed al reagente nella seconda colonna di lavaggio in quanto, a seguito dei campionamenti effettuati in fase di messa in esercizio, si ha avuto evidenza di migliorie nell'abbattimento degli odori. Viene richiesto, pertanto, di aggiornare l'AIA con i seguenti dati:

- prima torre: dosaggio solo basico, viene utilizzata acqua addizionata a soda caustica (range pH preimpostato $8 \div 12$);
- seconda torre: dosaggio basico/ossidante, viene utilizzata acqua addizionata a soda caustica e perossido di idrogeno o, in alternativa, acqua addizionata a soda caustica e ipoclorito di sodio (range pH preimpostato $7,5 \div 10,5$ – Potenziale Redox $50 \div 700$ mV).

Sono allegate le risultanze dei monitoraggi svolti sullo scrubber dalla messa a regime ad agosto 2024 con utilizzo iniziale di perossido d'idrogeno e, successivamente, d'ipoclorito di sodio;

2. richiede l'installazione di n.6 silos per lo stoccaggio dello strutto alimentare (n.2 da 30 m^3 e n.4 da 22 m^3) in aggiunta ai 4 esistenti, ciò al fine di garantire una capacità maggiore di stoccaggio per esigenze di stabilimento. I nuovi silos saranno installati all'interno di un bacino di contenimento alto 1,10 metri in cls, allo scopo di contenere eventuali sversamenti accidentali. Inoltre, gli sfiati associati agli stessi (avendo emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee tra loro, caratteristiche tecniche e costruttive simili ed essendo localizzati in un unico punto) saranno convogliati ad un nuovo punto di emissione denominato **ES9** associato al quale, in analogia con quanto applicato per i silos esistenti, sarà installato un filtro a carboni attivi (viene allegata scheda tecnica filtro). Il nuovo punto emissivo sarà posto a circa 4 m dal suolo, funzionerà in modo saltuario (carico/scarico silos) ed il filtro verrà dimensionato per trattare una portata massima di $25 \text{ m}^3/\text{h}$ (definita considerando la condizioni peggiori di operatività). L'impatto odorigeno associato a tale emissione si ritiene scarsamente rilevante; a tale proposito, sono allegati gli esiti dei primi campionamenti effettuati sui silos esistenti già a regime;

3. comunica la realizzazione di nuovi locali adibiti a laboratori e Ricerca/Sviluppo (R&S); in particolare:

- l'area adibita a laboratorio sarà finalizzata al controllo qualità dei prodotti realizzati nello stabilimento (si effettueranno analisi chimiche, fisiche e sensoriali). All'interno dei locali saranno presenti n.2 postazioni di laboratorio, saranno installati diversi apparecchi/strumenti utilizzati per le analisi ed utilizzate diverse sostanze chimiche opportunamente gestite e stoccate come previsto per le sostanze già utilizzate presso lo stabilimento (elenco degli impianti e delle sostanze riportato in domanda di modifica).
- l'area adibita a R&S sarà finalizzata alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti finiti industriali in cui è prevista l'installazione di diverse apparecchiature (bilance, pompe, tank - elenco riportato in domanda di modifica);

Relativamente alle nuove due aree si specifica che:

- a. il consumo idrico previsto dalle attività svolte sarà associato esclusivamente all'uso sanitario ed al lavaggio delle attrezzature, pertanto, l'impatto sui consumi totali di stabilimento sarà minimo;
- b. i consumi energetici saranno esclusivamente di tipo elettrico e l'impatto sui consumi totali di stabilimento sarà minimo;

c. è prevista l'aggiunta dei seguenti nuovi punti di emissione in atmosfera:

- **EL1** associato alla cappa di aspirazione installata nel laboratorio per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: portata massima pari a 1080 mc/h (la quale, però, sarà modulata in base alle esigenze, come specificato in domanda), durata 24 h/g e nessun inquinante associato;
- **EL2** associato ad un emissione saltuaria derivante dal glove box (1 mc/h per 3 h/giorno);
- **EL3** nell'area Ricerca e sviluppo alla quale sono collettati gli sfiati dei tank di cottura e le cappe di n.2 polverizzatori (che non possono lavorare in contemporanea), per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: portata massima pari a 1500 mc/h, durata 8 h/g, altezza camino 4,4 m e nessun inquinante associato. Per garantire l'abbattimento di eventuali emissioni odorigene l'emissione sarà dotata di un filtro a carboni attivi (viene allegata scheda filtro);

Nella domanda di modifica suddetta, inoltre, il gestore specifica che le modifiche richieste:

1. non comporteranno un aumento della capacità massima di produzione rispetto a quella attualmente autorizzata;
2. non determineranno variazioni significative per le tipologie ed i quantitativi di materie prime e rifiuti rispetto a quelli attualmente associati al ciclo produttivo; infatti, i rifiuti pericolosi e non prodotti dall'attività di laboratorio e area Ricerca&Sviluppo saranno in quantità minime rispetto ai quantitativi annuali solitamente rilevati;
3. non incrementeranno l'impatto acustico attuale in quanto la totalità delle apparecchiature del laboratorio e dell'area Ricerca&Sviluppo saranno installate all'interno dei locali dello stabilimento; inoltre, l'emissione EL3 sarà dotata di un cofano insonorizzante;

dato atto che in data 24/07/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

considerato, inoltre, che Castelfrigo LV S.r.l., in ottemperanza a quanto prescritto al punto D2.4.19 dell'Allegato I alla Determinazione n. 2693 del 24/05/2023, in data:

- 05/03/2024 ha inviato Relazione Tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio in continuo della concentrazione di sostanze organiche a monte e a valle del filtro a carboni attivi dell'emissione ES1, misurati mediante rilevatore a fotoionizzazione (FID) (assunta agli atti con prot. n. 43192 del 05/03/2024). I dati analizzati sono relativi al periodo che va da metà novembre 2023 a metà febbraio 2024, con fermo per manutenzione straordinaria della strumentazione FID dal 23/12/2023 al 27/01/2024;
- in data 14/10/2024, assieme alle integrazioni alla domanda di modifica non sostanziale AIA suddetta, ha fornito ulteriori integrazioni richieste da Arpae con lettera recante prot. n. 163522 del 11/09/2024, in particolare:
 1. sono stati riportati i risultati degli esiti dei monitoraggi del FID effettuati a monte e a valle dei carboni attivi per il periodo marzo – settembre 2024;
 2. sono stati graficati i dati del TOC acquisiti a monte e valle del sistema di abbattimento a filtro a carboni, assieme ai dati dei monitoraggi mensili del parametro odore rilevati nei tre punti di monitoraggio: ES1M – monte scrubber, ES1V – valle scrubber/monte filtro a carboni e ES1 – camino;
 3. è stato fornito l'elenco delle attività manutentive condotte sull'intero sistema di abbattimento al servizio dell'emissione ES1, nel periodo analizzato, rapportando le stesse con l'efficienza di abbattimento del sistema di abbattimento dei carboni attivi,

considerato che il Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Unità Presidio Territoriale di Modena in data 08/11/2024 ha inviato contributo tecnico con prescrizioni (assunto agli atti con prot. n. 201788), in cui sono riportate anche le valutazioni del PTR Emissioni Industriali, sia rispetto a quanto richiesto con domanda di modifica non sostanziale, che rispetto alla documentazione riguardante i dati di monitoraggio mediante FID suddetti, i cui contenuti sono riportati nel presente atto;

verificato che i valori di concentrazione di odore rilevati al camino ES1 risultano significativamente inferiori al limite di 1000 ou_E/m³ stabilito dall'autorizzazione, a dimostrazione della buona efficienza del sistema di abbattimento composto da scrubber e carboni attivi e preso atto che:

- la sostituzione del perossido di idrogeno con l'ipoclorito di sodio in una delle colonne dello scrubber (ES1) ha comportato un miglioramento complessivo nell'abbattimento della concentrazione di odore;
- l'uso di ipoclorito di sodio rispetto al perossido di idrogeno, in termini di manipolazione, immagazzinamento e reattività è molto simile e, peraltro, l'ipoclorito di sodio è già utilizzato nell'impianto per altri scopi e il personale è già formato per il suo corretto uso e stoccaggio.

non si riscontrano motivi ostativi per la modifica dell'assetto reagenti nello scrubber. Le prescrizioni specifiche dell'AIA saranno aggiornate tenendo in considerazione la nuova condizione di funzionamento richiesta. Inoltre, il gestore per ES1 dovrà concludere il monitoraggio relativo alle emissioni odorigene prescritto con Determinazione n. 2693 del 24/05/2023 ed inviare i risultati entro le tempistiche e modalità già definite; successivamente, dovrà effettuare gli autocontrolli semestrali già prescritti;

verificato che, allo stato attuale, dai valori di concentrazione odorigena riscontrati per gli attuali 4 silos di stoccaggio strutto è possibile confermare la scarsa significatività delle emissioni associate, si conviene che l'installazione di ulteriori n. 6 silos convogliati ad un'unica emissione (ES9), previo abbattimento in filtro a carboni attivi, sia scarsamente rilevante dal punto di vista odorigeno. Il gestore dovrà concludere il monitoraggio relativo alle emissioni odorigene sui punti di emissione dei 4 silos strutto esistenti, prescritto con Determinazione n. 2693 del 24/05/2023 ed inviare i risultati entro le tempistiche e modalità già definite. Non si ritiene necessario estendere per ulteriori 12 mesi il monitoraggio anche al nuovo punto di emissione ES9, mentre si ritiene opportuno sia per il nuovo punto, che per i punti di emissione ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - ES9 prevedere autocontrolli annuali per le emissioni odorigene, verificando in tale frangente anche l'efficienza di abbattimento dei filtri a carboni attivi a servizio di tali emissioni;

valutata positivamente l'installazione dei filtri a carboni attivi sia a servizio di ES9 che di EL3 al fine di garantire l'abbattimento di odori che dovessero generarsi da tali attività, anche se improbabili o, comunque, di scarsa entità;

considerato che il punto di emissione **ES9** è del tutto simile a quelli associati ai silos già presenti, che i punti di emissione **EL1** ed **EL3** sono legati ad attività di laboratorio e ricerca e sviluppo e non hanno inquinanti associati e che il punto **EL2** non necessita di autorizzazione, si ritiene sufficiente che il gestore per tali punti comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime per EL1 un'analisi per portata e per EL3 ed ES9 un'analisi per portata ed emissioni odorigene;

tenuto conto delle risultanze riportate nelle relazioni sui COT ed emissioni odorigene suddette, associate ad ES1:

- si riscontra la necessità di aver conferma in merito all'esattezza di alcuni valori rilevati a monte dei carboni attivi, ciò a causa delle anomalie rilevate in ambito del monitoraggio in continuo

della concentrazione di sostanze organiche a monte e a valle del filtro a carboni attivi misurati mediante rilevatore FID, dovute alla non completa pulizia della linea di campionamento del FID. Pertanto, si ritiene necessario che il gestore invii una relazione/nota tecnica in cui siano esplicitate le cause associate alla problematica riscontrata, descritte le azioni messe in atto al fine di risolvere tale problematica, ciò al fine di garantire l'affidabilità dei dati misurati;

- si conferma l'elevata efficienza del filtro a carboni attivi nell'abbattimento dei COT, ma si sottolinea anche qualche criticità di funzionamento o scarsa efficienza dello scrubber su tale parametro, in particolare, nel periodo estivo. A tal proposito, si ritiene necessario che il gestore invii una relazione/nota tecnica in cui siano esplicitate le cause associate alla problematica riscontrata e gli interventi necessari per risolvere la stessa;
- si ribadisce che il rilevatore FID per il rilevamento in continuo della concentrazione di sostanze organiche a monte e a valle del filtro a carboni attivi deve essere mantenuto funzionante ed efficiente, ciò al fine di monitorare le prestazioni nel tempo del sistema in termini di capacità di abbattimento dei composti organici volatili. Appurata la saturazione dei carboni attivi, l'azienda dovrà fermare immediatamente la produzione di ciccioli e il relativo impianto di abbattimento, per procedere alla sostituzione dei carboni attivi. Solo a sostituzione completata potrà riprendere la produzione all'interno del reparto;
- si ritiene necessario che il cambio dei carboni attivi a servizio di ES1 sia eseguito prima del periodo estivo (indicativamente tra aprile e maggio), per anticipare l'aumento delle temperature che potrebbe influenzare negativamente i processi di abbattimento dell'intero sistema.

verificato, infine, che le modifiche comunicate:

- non comportano variazione della capacità massima di produzione;
- non comportano variazioni significative per quanto riguarda le materie prime, la produzione di rifiuti, il bilancio idrico, gli scarichi idrici ed i consumi energetici;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenuto necessario aggiornare il quadro delle emissioni autorizzato con le modifiche richieste e le prescrizioni relative alla messa in esercizio, alle analisi di messa a regime per le emissioni nuove e modificate dell'Allegato I dell'AIA e s.m.;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-29;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 2693 del 24/05/2023** di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Ditta Castelfrigo LV S.r.l., avente sede legale in via S. Allende n. 6, in comune di Castelnuovo Rangone (MO) in qualità di gestore dell'impianto con attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari (punto 6.4.b.1, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.), sito presso la sede legale dell'impianto, come di seguito indicato:

- a) alla sezione D2.2 "*Comunicazioni e requisiti di notifica*" sono aggiunte le seguenti prescrizioni specifiche:

"12. a causa delle anomalie rilevate in ambito del monitoraggio in continuo della concentrazione di sostanze organiche a monte e a valle del filtro a carboni attivi misurati mediante rilevatore FID, dovute alla non completa pulizia della linea di campionamento del FID, si riscontra la necessità di aver conferma in merito all'esattezza di alcuni valori rilevati a monte dei carboni attivi, pertanto, il gestore **entro il 31/03/2025** dovrà inviare ad ARPAE di Modena una relazione/nota tecnica in cui siano esplicitate le cause associate alla problematica riscontrata, descritte le azioni messe in atto al fine di risolvere tale problematica, ciò al fine di garantire l'affidabilità dei dati misurati;

13. dall'analisi dei valori di COT ottenuti dall'indagine prescritta, si rileva l'elevata efficienza del filtro a carboni attivi nell'abbattimento dei COT, ma si sottolinea anche qualche criticità di funzionamento o scarsa efficienza dello scrubber su tale parametro, in particolare, nel periodo estivo. A tal proposito, il gestore **entro il 31/03/2025** dovrà inviare ad ARPAE di Modena una relazione/nota tecnica in cui siano esplicitate le cause associate alla problematica riscontrata e gli interventi necessari per risolvere la stessa;

- b) la Sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'allegato I dell'AIA è sostituita con quella riportata nell'allegato al presente atto di modifica;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2693 del 24/05/2023 e s.m.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Det. n. 2693 del 24/05/2023 e s.m., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Castelfrigo LV S.r.l. ed al Comune di Castelnuovo Rangone, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castelnuovo Rangone;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine e n. 1 Allegato.

ALLEGATO: ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CASTELFRIGO LV S.R.L.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CASTELFRIGO LV S.R.L.

- Rif. int. N. 03588440366/28
- sede legale e produttiva in via S.Allende n. 6, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO);
- impianto per il trattamento e la trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno (punto 6.4.b.1 All. VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.).

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono i seguenti:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE ET1A - TUNNEL DI LAVAGGIO	PUNTO DI EMISSIONE ET1B - TUNNEL DI LAVAGGIO	PUNTO DI EMISSIONE ET2 - TUNNEL DI LAVAGGIO	PUNTO DI EMISSIONE ET3 - TUNNEL DI LAVAGGIO
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	8.000	8.000	10.000	6.000
Altezza minima (m)	---	9	9	9	9
Durata (h/g)	---	10	10	6	12
Sostanze Alcaline (mg/Nm ³)	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401	5	5	5	5
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	Annuale per portata e Sostanze Alcaline	Annuale per portata e Sostanze Alcaline	Annuale per portata e Sostanze Alcaline	Annuale per portata e Sostanze Alcaline

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE ET4 - TUNNEL DI LAVAGGIO	PUNTO DI EMISSIONE EC1 - CALDAIA PRODUZIONE VAPORE (3660 kW)	PUNTO DI EMISSIONE EC2 - CALDAIA PRODUZIONE VAPORE (2093 kW)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	12.000	4.510	4.000
Altezza minima (m)	---	9	15	15
Durata (h/g)	---	10	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	5 (*) (**)	5 (*) (**)
Sostanze Alcaline (mg/Nm ³)	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401	5	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	100 (*)	250 (*)
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	35 (*) (**)	35 (*) (**)

Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	Annuale per portata e Sostanze Alcaline	Annuale per portata e NOx	Annuale per portata e NOx

(*) i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del **3%**.

(**) trattandosi di impianti termici alimentati da gas metano, i limiti di concentrazione dei parametri "materiale particolato" e "ossidi di zolfo" sono da ritenersi automaticamente rispettati.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE ES1 IMPIANTO TRATTAMENTO A SERVIZIO LOCALE PRODUZIONE CICCIOLE E STRUTTO	PUNTI DI EMISSIONE ES2 - ES3 - ES4 - ES5 - SFIATI SILOS STOCCAGGIO STRUTTO	PUNTO DI EMISSIONE ES9 - N.6 SFIATI SILOS STOCCAGGIO STRUTTO
Messa a regime	---	a regime	a regime	(*)
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	40.000	8 cad.	25
Altezza minima (m)	---	16,5	5,35 cad.	4,5
Durata (h/g)	---	24	saltuaria (carico/scarico silos)	saltuaria (carico/scarico silos)
Concentrazione di odore (ou _E /mc)	UNI EN 13725:2022	1000 (!)	-	-
Impianto di depurazione	---	scrubber doppia colonna + filtro carboni attivi	filtri a carboni attivi per ogni silos	filtro a carboni attivi
Frequenza autocontrollo	---	Semestrale per Portata ed emissioni odorigene (§)	Annuale per emissioni odorigene (#)	Annuale per emissioni odorigene

(*) rif. prescrizioni n. **3, 4 e 5**

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.25**

(§) I campionamenti devono essere effettuati sui seguenti punti: monte scrubber, valle scrubber/monte carboni attivi e valle carboni attivi. Per il monitoraggio mensile richiesto nei primi 12 mesi dalla data di messa a regime rif. prescrizione successivo punto **D2.4.25**

(#) per il monitoraggio trimestrale per i primi 12 mesi dalla data di messa a regime rif. prescrizione specifica punto **D2.4.26**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE EL1 - CAPPA LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO	PUNTO DI EMISSIONE EL3 - N.2 POLVERIZZATORI + SFIATI TANK (AREA RICERCA E SVILUPPO)
Messa a regime	---	(*)	(*)
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	1.080	1.500
Altezza minima (m)	---	7	10
Durata (h/g)	---	24	8
Impianto di depurazione	---	-	Filtro carboni attivi
Frequenza autocontrollo	---	-	-

(*) rif. prescrizioni n. **3, 4 e 5**

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas** e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- **Accessibilità dei punti di prelievo**

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di

settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l’esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un’altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall’inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all’interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure, nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**ES9, EL1, EL3**), con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone **i dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**; in particolare:
 - per il punto di emissione **EL1** un'analisi per portata alla data di messa a regime;
 - per i punti di emissione **ES9** ed **EL3** un'analisi per portata e Concentrazione di odore (ou_E/mc) alla data di messa a regime;
5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I locali relativi alla cottura dei grassi durante l'esercizio delle attività produttive devono essere mantenuti costantemente in condizioni di depressione. La differenza tra la pressione all'interno dei locali e quella atmosferica deve essere verificata mediante sistema in continuo, corredato da apposita registrazione.
9. I locali in cui avvengono le attività di filtraggio strutto, asciugatura, pressatura, raffreddamento e stoccaggio dei ciccioli, devono essere isolati dal punto di vista della gestione delle arie degli ambienti di lavoro, pertanto, non devono essere presenti punti di emissione diffuse verso l'esterno. In caso contrario, le arie provenienti da tali ambienti dovranno essere convogliate ad opportuno sistema di abbattimento per le sostanze odorogene.
10. Deve essere presente e funzionante un registratore in continuo dello stato on-off della ventola di aspirazione che invia l'aria al sistema scrubber + filtro a carboni attivi.
11. Ognuna delle due colonne dell'abbattitore ad umido di ES1 deve essere dotata di:
 - flussometro, oppure, misuratore istantaneo della portata o del volume del liquido di lavaggio;
 - sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;
 - due pompe di ricircolo del liquido di lavaggio in parallelo con funzionamento contemporaneo (dovrà essere possibile escluderne una per motivi di manutenzione lasciando accesa l'altra);
 - misuratore di pH della soluzione di lavaggio;
 - una pompa per il dosaggio di soda caustica;
 - sensore di livello di reagenti nel serbatoio di stoccaggio;
 - sistema anti congelamento del liquido di lavaggio durante le fermate nel periodo invernale.
12. La seconda colonna dell'abbattitore ad umido con perossido d'idrogeno o, in alternativa, con ipoclorito di sodio, deve essere dotata di:
 - pompa per il dosaggio di perossido d'idrogeno o ipoclorito di sodio;
 - misuratore del potenziale redox della soluzione di lavaggio;
 - regolazione automatica del dosaggio di perossido d'idrogeno, o ipoclorito di sodio, collegata alla misura del potenziale redox della soluzione di lavaggio.

13. Il dosaggio dei reagenti nelle colonne dello scrubber è automatico e gestito da sensori di pH e ORP che mantengono i valori attorno al set point impostato. I valori impostati nelle due colonne (come da progetto presentato) devono essere i seguenti:

- Prima colonna: dosaggio solo basico per l'aggiunta di soda caustica in soluzione (range pH preimpostato $8 \div 12$);
- Seconda colonna: dosaggio basico/ossidante per l'aggiunta di soda caustica e perossido di idrogeno o, in alternativa, soda caustica e ipoclorito di sodio (range pH preimpostato $7,5 \div 10,5$ – Potenziale Redox $50 \div 700$ mV).

In caso di eventuali problematiche prestazionali dell'abbattitore ad umido, o di una singola colonna dello stesso, il gestore dovrà valutare l'eventuale modifica dei valori di set point di pH e ORP impostati da progetto ed, in caso di variazione, darne comunicazione ad ARPAE di Modena;

14. Le soluzioni di lavaggio di entrambe le colonne dell'abbattitore ad umido devono essere controllate settimanalmente, verificando il livello di sporco del liquido, eventuale spurgo e pulizia della vasca (allontanando eventuali polveri in galleggiamento o materiali estranei), mediante controllo dei livelli di liquido ed eventuale reintegro dell'acqua in caso di livello basso o spurgo di acqua in caso di livello eccessivo.

15. I corpi di riempimento di ciascuna colonna dell'abbattitore ad umido devono essere puliti con cadenza almeno annuale dando evidenza dell'intervento con apposita annotazione sul registro degli autocontrolli.

16. La verifica del livello (controllo visivo) di carbone attivo da rabboccare nel relativo filtro è da eseguire mensilmente.

17. Il sistema di monitoraggio per la verifica del funzionamento dell'impianto di abbattimento a servizio dell'emissione ES1 dovrà essere completo di sonde di temperatura e di pressione distribuite lungo il percorso delle tubazioni di seguito elencate:

- **sonda di temperatura T1** posizionata a monte della prima colonna dello scrubber;
- **sonda di temperatura T2** posizionata a valle della seconda colonna dello scrubber;
 per determinare il raffreddamento adiabatico dovuto al sistema ad umido nel suo complesso ed avere una verifica della temperatura delle fumane in ingresso ai carboni attivi che deve sempre essere inferiore a 50 °C.
- **sonda di pressione P1** posizionata a monte della prima colonna dello scrubber;
- **sonda di pressione P2** posizionata tra le due colonne dello scrubber;
- **sonda di pressione P3** posizionata tra la seconda colonna scrubber e il filtro a carboni attivi;
- **sonda di pressione P4** posizionata in uscita dal filtro a carboni attivi.

Eseguendo il differenziale tra queste misure il gestore dovrà accertare eventuali intasamenti dei filtri (dei corpi di riempimento nel caso degli scrubber, del letto di carboni attivi nel caso del filtro a carboni) e procedere alla loro pulizia/sostituzione.

18. il rilevatore FID per il rilevamento in continuo della concentrazione di sostanze organiche a monte e a valle del filtro a carboni attivi dovrà essere mantenuto funzionante ed efficiente, ciò al fine di monitorare le prestazioni nel tempo del sistema in termini di capacità di abbattimento dei composti organici volatili. Appurata la saturazione dei carboni attivi, l'azienda dovrà fermare immediatamente la produzione di ciccioli e il relativo impianto di abbattimento, per procedere alla sostituzione dei carboni attivi. Solo a sostituzione completata potrà riprendere la produzione all'interno del reparto;

19. il cambio dei carboni attivi a servizio di ES1 dovrà essere eseguito prima del periodo estivo (indicativamente tra aprile e maggio), per anticipare l'aumento delle temperature che potrebbe influenzare negativamente i processi di abbattimento dell'intero sistema.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

20. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

21. In caso di allarmi, malfunzionamenti, guasti di un componente dell'impianto di abbattimento a presidio dell'emissione ES1 (malfunzionamento/non funzionamento del ventilatore, pompe ricircolo, superamento valore di pH o redox e pompe di dosaggio) l'azienda deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa di cottura grassi e poi spegnere l'impianto di abbattimento (scrubber+carboni attivi). Solo ed esclusivamente a manutenzione terminata, verificato il corretto funzionamento, il gestore potrà procedere con la riaccensione dell'impianto di abbattimento (scrubber+carboni attivi), per poi ripartire con la produzione. Queste manutenzioni straordinarie devono essere riportate all'interno del registro di manutenzione per monitorarne la frequenza e la tipologia, così da ampliare la manutenzione ordinaria dell'impianto stesso.
22. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

23. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su **apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA**, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per almeno 5 anni;
24. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI ODORIGENE

25. La verifica del rispetto del "valore obiettivo" di emissione delle sostanze odorigene per il punto di emissione ES1 dovrà essere effettuata con la cadenza riportata nella tabella di cui al punto 1 (semestrale), a monte dello scrubber, a valle scrubber/monte carboni attivi e a valle carboni attivi. Inoltre, il gestore dovrà concludere il monitoraggio delle emissioni odorigene con cadenza mensile, richiesto per 12 mesi calcolati a partire dalla data di messa a regime dell'impianto, avvenuta in data 27/11/2023.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, sia in termini di *flusso di odore*.

Il valore di $1.000 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ deve essere inteso come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione. In caso di un suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà darne comunicazione ad Arpae di Modena nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando relazione tecnica descrittiva delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati, o in programma, al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I risultati dei primi 12 autocontrolli della concentrazione di odore suddetti devono essere comunicati e trasmessi ad Arpae di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone, **entro 60 gg dalla data dell'ultimo campionamento mensile effettuato**, con apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in modo da permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo del “valore obiettivo” fissato. In caso di mancato rispetto, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo le soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

Sulla base dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché, alla luce di riscontri inerenti la presenza/assenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, come evidenziato dalle risultanze del procedimento di Screening, l'Autorità Competente potrà prevedere modifiche autorizzative relativamente all'installazione di un sistema di deumidificazione della corrente gassosa in ingresso al filtro a carboni attivi o altri sistemi di abbattimento più efficaci, alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'eventuale adeguamento del “valore obiettivo” di emissione odorigena e all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento.

26. il gestore dovrà concludere il monitoraggio delle emissioni odorigene con cadenza trimestrale richiesto per 12 mesi calcolati a partire dalla data di messa a regime dei punti di emissione associati agli sfiati silos di stoccaggio strutto (ES2, ES3, ES4, ES5), avvenuta in data 27/11/2023.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, sia in termini di *flusso di odore*.

I risultati dei controlli della concentrazione di odore devono essere comunicati e trasmessi ad Arpae di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone mediante apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengano riportate le concentrazioni di odore (ou_E/m^3), il flusso di odore (ou_E/s) e la valutazione del reale impatto odorigeno di queste sorgenti emmissive. Tale relazione tecnica dovrà essere inviata assieme alla relazione prescritta per il punto di emissione ES1.

27. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime, sottoprodotti e rifiuti che permettano di minimizzare le emissioni odorigene.

D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (Trasmissione)
		GESTORE	ARPAE		
Portata dell'emissione e Concentrazione degli inquinanti	verifica analitica effettuata da laboratorio esterno	Secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della Sezione D2.4	Triennale verifica documentale e campionamento in sede di ispezione	Registro autocontrolli cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea	annuale
Funzionamento on/off della ventola di aspirazione del impianto abbattimento a presidio di ES1	controllo visivo	continuo	Triennale verifica in sede di ispezione se necessario	elettronica e/o cartacea	-
Verifica depressione locali cottura grassi	misura automatica	continuo	Triennale verifica in sede di ispezione se necessario	elettronica e/o cartacea	annuale

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (Trasmissione)
		GESTORE	ARPAE		
Misura della portata o del volume del liquido di lavaggio di entrambe le colonne abbattitore ad umido	flussometro, oppure, misuratore istantaneo	continuo	Triennale verifica in sede di ispezione se necessario	-	-
Livello di reagenti nel serbatoio di stoccaggio	sensore	continuo	Triennale verifica in sede di ispezione se necessario	-	-
Funzionamento n.2 pompe ricircolo di ciascuna colonna abbattitore ad umido	controllo visivo	continuo	Triennale verifica in sede di ispezione se necessario	elettronica e/o cartacea	annuale
Funzionamento pompe dosaggio reagenti di ciascuna colonna abbattitore ad umido	controllo visivo	continuo	Triennale verifica in sede di ispezione se necessario	-	-
Verifica valori di set point (pH e ORP) impostati nelle colonne abbattitore ad umido	sensori di misura automatici	continuo	Triennale verifica in sede di ispezione se necessario	-	-
Verifica grado di sporcamento delle soluzioni di lavaggio nelle colonne dell'abbattitore ad umido	controllo visivo	settimanale	-	elettronica e/o cartacea	annuale
Pulizia dei corpi di riempimento di ciascuna colonna dell'abbattitore ad umido	-	annuale	Triennale verifica in sede di ispezione se necessario	Cartacea su registro degli autocontrolli	annuale
Verifica funzionamento dell'impianto abbattimento emissione ES1	sonde di temperatura T1 e T2 e di pressione P1, P2, P3 e P4	continuo	Triennale verifica documentale in sede di ispezione	elettronica e/o cartacea	annuale (resoconto degli eventuali malfunzionamenti)
Verifica del livello di carbone attivo da rabboccare nel relativo filtro	controllo visivo	mensile	-	-	-
Verifica capacità di abbattimento dei carboni attivi	Misura dei COV monte/valle mediante rilevatore FID	continuo	Triennale verifica documentale in sede di ispezione	elettronica e/o cartacea	annuale

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 12 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.